



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice SPADONI URBANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2009

Modifica all'articolo 1, comma 1088, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
in materia di promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge apporta una modifica all'articolo 1, comma 1088, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero.

È importante segnalare come la promozione del sistema agroalimentare abbia da sempre fortemente contribuito alla diffusione dell'immagine del *Made in Italy* nel mondo. D'altra parte il comparto agroalimentare rappresenta un settore strategico, anche rispetto all'intera economia nazionale. È un ambito che oggi incontra le aspettative di un consumatore che cerca nell'alimentazione la qualità, la tutela dei sapori tradizionali, la conservazione ed il rilancio di un patrimonio che è unico quanto a varietà.

Il citato comma 1088, in seguito alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 novembre

2008, n. 171, prevede il meccanismo del credito di imposta, riconosciuto nella misura del 50 per cento e per due periodi di imposta – 2008 e 2009 –, degli investimenti in attività di promozione di prodotti agricoli o agroalimentari di qualità effettuate in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi a condizione che la promozione non sia rivolta a singoli marchi commerciali o riferita direttamente a singole imprese.

È proprio su questo punto che interviene il presente disegno di legge, laddove elimina tale ultima previsione normativa, ritenendosi che la maggior parte dei potenziali fruitori, non avendo realizzato analoghi investimenti nei tre periodi di imposta precedenti, non sarebbero in grado di giustificare maggiori investimenti e non potrebbero, quindi, accedere ai previsti benefici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1088, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa,» sono soppresse.

